

Un discorso a parte deve essere fatto per il rame, lo zinco e i composti organoalogenati (diversi dagli antiparassitari) per i quali il decreto indica valori limite che la direttiva non prevede, l'entrata in vigore dei valori relativi agli organoalogenati viene tuttavia prorogata all'8 maggio 1991.

Per quanto riguarda i controlli, minuziosamente stabiliti dal decreto, in sostanziale ottemperanza alle disposizioni comunitarie, il testo stabilisce quattro classi e incrocia i parametri con il numero degli abitanti. Il decreto, in armonia con quanto disposto dalla direttiva, fissa per le prime tre classi la frequenza minima dei prelievi e delle analisi da fare in un anno, rinviando per la quarta classe che comprende quasi tutti i parametri tossici e i parametri chimici industriali (composti organoalogenati, fenoli, tensioattivi, metalli pesanti, etc.) numero e scadenza temporale dei controlli, alle autorità sanitarie competenti.

Il decreto introduce inoltre nuovi controlli interni ai servizi acquedottistici e sull'impiego degli antiparassitari. Si prevede l'obbligo di annotare su apposite schede i dati relativi alla vendita o all'utilizzazione di questi prodotti, rinviando ad un decreto che non è stato ancora emanato.

Con decreto legge 5 febbraio 1990, n. 16 (G.U. 6 febbraio 1990, n. 30) convertito in legge 5 aprile 1990, n. 71 (G.U. 7 aprile 1990, n. 82) sono state adottate misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle acque.

Il provvedimento, frutto di un preventivo accordo in sede CE, introduce da parte della Pubblica amministrazione, una serie di misure urgenti e coordinate relative all'impiego e alla vendita dei diserbanti, al sistema di attingimento ed alle reti acquedottistiche, all'assoggettamento della ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee in tutto il territorio nazionale.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1991 (G.U. 10 aprile 1991, n. 84) vengono dettate le norme tecniche di prima attuazione del DPR 236/88 relativo all'attuazione della direttiva 80/778.

In materia è previsto un disegno di legge A.C. 4228 ter. del 17 gennaio 1990 che prevede la riorganizzazione dei servizi idrici. Il progetto si propone di affrontare i problemi di risanamento delle acque potabili in stretta connessione con quelli concernenti il sistema di reperimento delle risorse, la loro adduzione e distribuzione. Il punto essenziale di crisi, ad avviso del Ministero dell'ambiente, sta infatti nell'inadeguatezza degli strumenti di controllo e di gestione dalla quale discende il permanere di una distanza grave tra gli standard e i criteri direttivi adottati (spesso in linea con la disciplina comunitaria) e la situazione di fatto. Nell'ottava relazione annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario nel corso del 1990, tale direttiva risulta avere ancora un'applicazione non conforme, dato che le concentrazioni massime di sostanze inquinanti sono state superate. La legge *Galli* del 5 gennaio 1994 (suppl. ord. alla G.U. 19 gennaio 1994, n. 14) detta disposizioni in materia di risorse idriche.

Tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e rappresentano un bene prezioso che deve essere salvaguardato secondo criteri di solidarietà intesi a garantire alle generazioni future la possibilità di fruire di un integro patrimonio.

L'utilizzo della risorsa idrica dovrà pertanto avvenire con moderazione in modo da non compromettere la vivibilità, l'agricoltura, la flora e la fauna acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici (art. 1).

Tra i differenti utilizzi della risorsa, ammessi solo in caso che essa sia sufficiente e che questi non ledano la qualità, priorità assoluta è data al consumo umano (art. 2), seguito da quello agricolo (art. 28).

L'equilibrio fra disponibilità di risorse e fabbisogni nei differenti bacini (specialmente in quelli interessati da consistenti prelievi o trasferimenti) è assicurato dall'autorità di bacino mediante il bilancio e la pianificazione dell'economia idrica intesa come gestione ottimale delle risorse in modo da garantire a valle il livello di deflusso minimo e da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati (art. 3).

Per conseguire il risparmio della risorsa idrica è necessario: risanare le reti che presentano perdite; installare reti duali nei nuovi insediamenti di grandi dimensioni; installare contatori nelle unità abitative e destinate ad attività produttive; diffondere metodi e apparecchiature per il risparmio idrico nei tre settori industriale, agricolo e terziario (art. 5). Il risparmio è inoltre incentivato mediante l'agevolazione delle imprese che riciclano o riutilizzano le acque reflue trattate (in attuazione della legge 10 maggio 1976, n. 319 (art. 6).

I canoni per le utenze di acque pubbliche vengono valutati in funzione di differenti usi: agricolo, civile e industriale. Le tariffe delle industrie sono ridotte del 50% in caso di riuso delle acque a ciclo chiuso o di restituzione di quelle di scarico con le medesime caratteristiche di quelle prelevate. E' stato anche istituito un fondo speciale per il finanziamento degli interventi relativi al risparmio idrico ed al riuso delle acque reflue (art. 18).

Il decreto ministeriale 25 febbraio 1997, n. 90 definisce le regole per le modalità d'applicazione dell'art. 18, comma 5, della legge 5 gennaio '94, n. 36.

Dir. 82/176/CEE
del Consiglio del 22 marzo 1982

pubblicazione: GUCE L 81 del 27 marzo 1982 p. 29.

contenuto: concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio nel settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini.

notifica: 25 marzo 1982.

termini:

1 luglio 1983, per l'adeguamento agli standard;

1 luglio 1983 - 1 luglio 1986, per la prima valutazione comparata quinquennale della Commissione a partire dal 1987, ogni cinque anni.

sommario:

E' la prima delle direttive figlie emanate in base alla Dir. 76/464 per fissare norme d'emissione e obiettivi di qualità riguardo a singole sostanze pericolose.

Questa direttiva si occupa degli scarichi di mercurio derivanti dall'elettrolisi dei cloruri alcalini, che costituisce una delle principali fonti d'inquinamento delle acque; si occupa quindi di una sola sostanza e di un solo processo industriale, scelti per la loro particolare significatività.

La direttiva lascia liberi gli Stati membri di scegliere fra uno dei due sistemi di controllo proposti.

L'all. I fissa i valori limite, i termini per la loro osservanza, la procedura di sorveglianza e il controllo d'applicare agli scarichi. I valori limite, in vigore dal 1 luglio 1983, variano a seconda del processo utilizzato dall'impianto *salamoia a perdere e salamoia riciclata* espressi in termini di concentrazione *microgrammi di mercurio per litro* e in termini di capacità di produzione di cloro installata *grammi di mercurio per tonnellata di capacità di cloro installata*.

L'allegato indica i valori limite più stringenti a partire dal 1 luglio 1986, l'all. II fissa quattro obiettivi di qualità per le concentrazioni di mercurio:

- - nelle carni di pesci, scelti come indicatori di riferimento;
- - nelle acque interne superficiali interessate dagli scarichi;
- - nelle acque marine territoriali e nelle acque interne del litorale;

i valori numerici degli obiettivi di qualità indicati nell'all. II possono essere moltiplicati per 1,5 fino al 30 giugno 1986, previa notifica alla Commissione.

La qualità delle acque deve essere sufficiente a soddisfare, per quanto concerne la presenza di mercurio, i requisiti di qualsiasi altra direttiva ad essa applicabile.

L'all. III indica i metodi di analisi di riferimento da utilizzare per determinare la presenza di mercurio.

recepimento:

La direttiva è stata inserita nella comunitaria per il 1990, legge 428/90 (suppl. ord. alla G.U. 12 gennaio 1991, n. 10). In base all'art. 68, l'attuazione in materia di scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque, sarà realizzata in conformità alla disciplina generale del settore dettata con DPR 24 maggio 1988, n. 217 (suppl. ord. alla G.U. 26 giugno 1988, n. 143) che introduce

norme anche transitorie, necessarie per rendere operanti le disposizioni specifiche relative alle singole sostanze.

La direttiva è stata recepita con decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133 (suppl. ord. alla G.U. 19 febbraio 1992, n. 41), la procedura di sorveglianza e controllo che deve essere applicata agli scarichi dovrà definirsi con decreto del Ministero dell'ambiente e prevedere campionamenti e misurazioni quotidiane.

Dir. 82/242/CEE
del Consiglio del 31 marzo 1982

pubblicazione: 22 aprile 1982 (GUCE L 109 del 22 aprile 1982 p. 1).

contenuto: concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di controllo per la biodegradabilità dei tensioattivi non ionici e recante modifica alla Dir. 73/404

notifica: 8 aprile 1982.

termini: 8 ottobre 1983.

modifica: questa direttiva completa la Dir. 73/404 introducendo deroghe fino al 31 marzo 1986 per alcuni prodotti, per questi stessi prodotti la Dir. 86/94 prevede una nuova deroga fino 31 dicembre e viene anche istituito un comitato d'adeguamento tecnico.

richiamo CGUE:

La Corte di Giustizia UE ha condannato il governo italiano per mancato recepimento delle Dirr. 82/242 e 82/243 (sent. 2 marzo 1988, causa C 309/86). Nel dicembre 1989 la Commissione aveva deciso di trasmettere un parere motivato, avviando nuove procedure d'infrazione (A 202/89 e A 203/89).

sommario:

La direttiva approva quattro metodi di misura per il tasso di biodegradabilità dei tensioattivi non ionici: un metodo OCSE, un metodo tedesco, un metodo francese e metodo britannico.

Anche per queste categorie di tensioattivi il tasso di biodegradabilità non deve essere inferiore all'80 per cento.

recepimento:

Non è stato ancora emanato il decreto del Ministero della sanità che avrebbe dovuto disciplinare i metodi di controllo previsti dalle Dirr. 73/405 e 82/242 riguardo ai tensioattivi anionici e non ionici.

L'Italia utilizza da tempo i metodi OCSE del 1976 raccomandati dalle stesse direttive, quindi la mancata emanazione di quest'ultimo decreto non è stata considerata rilevante.

La legge 428/90 (suppl. ord. alla G.U. 12 gennaio 1991, n. 10) ha inserito la Dir. 82/242 nell'elenco di cui dare attuazione. In base all'art. 68 di detta legge, l'attuazione in materia di biodegradabilità dei tensioattivi contenuti nei detersivi, sarà realizzata, per la parte concernente la previsione di metodi e tolleranze, nei modi stabiliti dall'art. 4 della legge 26 aprile 1983, n. 136 (G.U. 3 maggio 1983, n. 119) come sostituito dall'art. 69 della presente legge.

La direttiva è stata recepita con decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 98 (suppl. ord. alla G.U. 15 febbraio 1992, n. 38).

Dir. 82/243/CEE
del Consiglio del 31 marzo 1982

pubblicazione: 22 aprile 1982 (GUCE L 109 del 22 aprile 1982 p. 18).

contenuto: concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di controllo per la biodegradabilità dei tensioattivi anionici.

notifica: 8 aprile 1982.

termini: 8 ottobre 1983.

modifica: modifica la Dir. 73/405 e viene modificata dalla Dir. 86/94.

sommario:

La Dir. 82/243 include il metodo britannico, l'aggiornamento degli altri metodi e l'indicazione di un metodo di riferimento da seguire per le prove di conferma in caso di contrasto tra due Stati.

recepimento:

La legge 428/90 (suppl. ord. alla G.U. n. 10 12 gennaio 1991) ha inserito la direttiva nell'elenco di quelle da trasporre entro un anno dall'entrata in vigore della legge. L'attuazione in materia di biodegradabilità dei tensioattivi contenuti nei detersivi sarà realizzata, per la parte concernente la previsione di metodi e tolleranze, nei modi stabiliti dall'art. 4 della legge 26 aprile 1983, n. 136 (G.U. del 3 maggio 1983, n. 119) come sostituito dall'art. 69 di detta legge ed è stata trasposta con decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 98 (suppl. ord. alla G.U. 15 febbraio 1992, n. 38).

Dir. 82/883/CEE
del Consiglio del 3 dicembre 1982

pubblicazione: 31 dicembre 1982 (GUCE L 378 del 31 dicembre 1982, p. 1).

contenuto: modalità di vigilanza e di controllo degli ambienti interessati dagli scarichi del biossido di titanio.

notifica: 1 dicembre 1982.

termini: 31 dicembre 1984.

richiamo CGUE:

La Corte di Giustizia UE ha avviato una procedura d'infrazione nei confronti del Governo italiano per la difformità parziale della legislazione italiana con la Dir. 82/883.

sommario:

La Dir. 82/883 precisa le modalità di vigilanza e di controllo per prevenire gli effetti dannosi provocati nell'ambiente, dallo scarico, dall'immersione e dallo stoccaggio dei rifiuti industriali contenenti biossido di titanio.

Le autorità competenti dello Stato membro interessato devono adottare tutti i provvedimenti necessari per rimediare a possibili situazioni di danno o pericolo ambientale elencate dalla direttiva, sotto l'aspetto fisico, chimico, biologico ed ecologico.

Nel caso di stabilimenti industriali già esistenti, gli Stati membri stabiliscono programmi per la riduzione progressiva dell'inquinamento fino alla sua eliminazione definitiva; i programmi devono essere preparati entro il 1 gennaio 1982 e conseguire i loro obiettivi entro il 1 luglio 1987.

Ogni tre anni gli Stati membri devono redigere una relazione sulla prevenzione e riduzione dell'inquinamento provocato dai rifiuti e la devono trasmettere alla Commissione che la comunica agli altri Stati membri.

La Commissione riferisce ogni tre anni al Consiglio e al Parlamento in merito all'applicazione della direttiva.

recepimento:

La direttiva non è ancora stata realizzata con normativa specifica in quanto le disposizioni contenute nella legge 319/76 (G.U. 20 maggio 1976, n. 141) *legge Merli* sulle norme per la tutela delle acque dall'inquinamento, poi le successive modifiche, indicano gli obblighi di denuncia degli scarichi inquinanti e ne prevedono i metodi di controllo.

La legge 428/90 (suppl. ord. alla G.U. del 12 gennaio 1991, n. 10) comunitaria per il 1990 ha inserito la Dir. 82/883 nell'elenco delle direttive cui dare attuazione e questa è stata recepita con decreto legislativo 27 gennaio '92, n. 100 (suppl. ord. alla G.U. 15 febbraio 1992, n. 38), ma l'adeguamento effettivo non si è ancora realizzato.

Dal 1993 molti sono stati i decreti scaduti poi reiterati per la disciplina della materia relativa agli scarichi di sostanze pericolose nelle acque.

Con il comma 1 del decreto legge 454/93 (G.U. 15 novembre 1993, n. 268) l'art. 14 della *legge Merli* viene modificato in modo che le Regioni possano derogare, in senso meno restrittivo, ai

limiti di accettabilità fissati dalle tabelle allegate alla legge, tanto che per l'inosservanza dei limiti si possono applicare sanzioni di solo tipo amministrativo, e con successivo decreto legge 537/94 viene stabilito che al titolare dello scarico, in parziale compenso per i danni arrecati al corso idrico recettore delle sostanze dannose, sia imposto solo il pagamento di una somma compresa tra lo 0,50% e il 10% del fatturato annuo riferito all'anno precedente l'illecito, a favore del Comune e del Ministero dell'ambiente.

Con il decreto legge 629/94, settima e definitiva versione, la responsabilità penale che era sancita per gli scarichi da insediamenti produttivi viene estesa agli scarichi civili e agli affluenti fognari, ed è punita solo con la sanzione amministrativa da 3 a 30 milioni di lire, ai sensi del nuovo art. 14 comma 2; il superamento dei limiti tabellari da parte degli insediamenti produttivi viene punito con l'ammenda da 15 a 150 milioni di lire o con l'arresto fino ad un anno. Qualora il superamento sia relativo ai parametri di natura tossica, persistente o bio-accumulabile, sono previsti l'ammenda da 15 a 250 milioni di lire e l'arresto da due mesi a due anni. L'eventuale oblazione è rimessa alla valutazione del giudice riguardo all'entità del superamento dei limiti di accettabilità. Tuttavia questo decreto è decaduto per la mancata trasformazione in legge entro i sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

Nelle definitive modifiche alla legge Merli, viene dunque concessa alle Regioni una larga autonomia, sia nel fissare le regole, che nel varare piani di risanamento delle acque e articolare una specifica legislazione conforme alla norma comunitaria che tenga però conto delle tabelle fissate dalla stessa legge 319/76.

In effetti la *legge Merli* vent'anni fa era tra le più avanzate, ci sono voluti sei anni dal 1969 al 1976 per la stesura di quel disegno di legge che allora fu realizzato dopo un lungo lavoro anche di diritto comparato; infatti venne presa in esame la legislazione delle acque nella Repubblica Federale tedesca, in Francia, nei Paesi Bassi e Gran Bretagna e furono tenuti una serie d'incontri tra esperti del mondo produttivo e convegni internazionali, ad opera del Comitato parlamentare di studio sulle acque.

Oggi però questo provvedimento ha perso la freschezza, non tanto per i contenuti assoluti conservati a grandi linee, quanto in rapporto alle tendenze europee che hanno portato la normativa quadro comunitaria su di una strada diversa, per cui il divario tra Italia e Europa viene accentuato e così mentre la 319/76 concentra tutta l'attenzione sul singolo scarico, la direttiva europea prevede che venga considerato in modo più complessivo il rapporto tra scarico e caratteristiche del corso d'acqua.

L'ultimo decreto legge 629/94 ricalca il decreto reiterato 537/94 che s'ispira al decreto 454/93 e accoglie le variazioni apportate alla Camera il 27 aprile 95; d'altra parte il Governo si è impegnato a recepire a fine giugno la direttiva e le Regioni devono varare i piani.

L'art. 26 della legge 36/94 *Galli* dice che per il controllo degli scarichi nei corpi recettori, si dota di un adeguato servizio di controllo territoriale e di un laboratorio di analisi per i controlli di qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori e nei depuratori.

Dir. 83/29/CEE
del Consiglio del 24 gennaio 1983

pubblicazione: 3 febbraio 1983 (GUCE L 32 del 3 febbraio 1983 p. 28).

contenuto: relativa ai rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio.

notifica: 3 febbraio 1983.

termini: 15 marzo 1983.

modifica: modifica la Dir. 78/176 in relazione al termine di consegna di proposte armonizzate ai programmi nazionali del Consiglio.

La Commissione, entro sei mesi dalla ricezione di tutti i programmi nazionali, trasmetterà al Consiglio adeguate proposte allo scopo di armonizzare i programmi e migliorare le condizioni di concorrenza.

La Dir. 83/29 ha spostato il termine per trasmettere le proposte al 15 marzo 1983.

recepimento:

Con legge 319/76 (G.U. 29 maggio 1976, n. 141) *legge Merli - tutela delle acque dagli scarichi inquinanti* - la direttiva viene sostanzialmente attuata.

Successivamente la Dir. 83/29 inserita nella legge 428/90 (suppl. ord. alla G.U. 12 gennaio 1991, n. 10) comunitaria per il 1990, viene trasposta con decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 100 (suppl. ord. alla G.U. 15 febbraio 1992, n. 38).

Dir. 83/513/CEE
del Consiglio del 26 settembre 1983

pubblicazione: 24 ottobre 1983 (GUCE L 291 del 24 ottobre 1983 p. 1).

contenuto: concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio.

notifica: 28 settembre 1983.

termini: 28 settembre 1985, per l'adeguamento ai valori limite;
1 gennaio 1986 e 1 gennaio 1989; per la valutazione comparata quinquennale della Commissione a partire dal 28 settembre 1987.

recepimento:

La direttiva, inserita nella legge 428/90 comunitaria per il 1990 (suppl. ord. alla G.U. 12 gennaio 1991, n. 10) viene trasposta con decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133 (suppl. ord. alla G.U. 19 febbraio 1992, n. 41) vedi anche Dir. 82/883.

L'attuazione delle direttive in materia di scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque sarà realizzata in conformità alla disciplina generale del settore dettata con DPR 24 maggio 1988, n. 217 (suppl. ord. alla G.U. 26 giugno 1988, n. 143); la direttiva è stata trasposta con decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133 (suppl. ord. alla G.U. 19 febbraio 1992, n. 41) vedi anche Dir. 82/883.

Dir. 84/156/CEE
del Consiglio dell'8 marzo 1984

pubblicazione: 18 marzo 1984 (GUCE L 74 del 17 marzo 1984 p. 49).

contenuto: concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini.

notifica: 17 marzo 1984.

termini: per l'attuazione: 12 marzo 1986,
per l'adeguamento agli standards: 1 luglio 1986 - 1 luglio 1989;
per la presentazione del rapporto da parte della Commissione sull'attuazione, ogni quattro anni.

richiamo CGUE:

La Corte di Giustizia dell'UE ha avviato una procedura d'infrazione A/89/207 nei confronti del Governo italiano, per la difformità della legge italiana dal sistema autorizzatorio comunitario.

recepimento:

Sebbene si ritenga che la direttiva sia stata indirettamente attuata dalle disposizioni della legge 319/76, in realtà tra la normativa italiana e quella comunitaria esistono numerose difformità, per cui si considera non recepita; vedi anche la Dir. 82/883.

Inserita successivamente nella comunitaria per il 1990, legge 428/90 (suppl. ord. alla G.U. 12 gennaio 1991, n. 10) l'art. 68 della legge dispone che l'attuazione debba essere realizzata in conformità alla disciplina generale del settore introdotta dal DPR 217/88. La direttiva è stata trasposta con decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133 (suppl. ord. alla G.U. 19 febbraio 1992, n. 41).

Dir. 84/491/CEE
del Consiglio del 9 ottobre 1984

pubblicazione: 17 ottobre 1984 (GUCE L 274 del 17 ottobre 1984 p. 11).

contenuto: valori limite ed obiettivi di qualità per gli scarichi di esaclorocicloesano.

notifica: 11 ottobre 1984.

termini: 1 aprile 1986. per l'adeguamento agli standard;
1 aprile 1986-1 ottobre 1986; per la presentazione da parte della Commissione del primo rapporto comparato;
11 ottobre 1988 e successivamente ogni cinque anni.

richiamo CGUE:

La Commissione ha avviato una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia per il mancato recepimento della direttiva (A/129/87 causa 54/89).

recepimento:

Non è stata ancora attuata e non si può considerarla tale per il tramite della legge 319/76 (G.U. 29 maggio 1976, n. 141) *legge Merli - norme per la tutela delle acque dall'inquinamento*. La legge infatti non prende in considerazione specifica l' *HCH (esaclorocicloesano)*, non prevede specifiche procedure di controllo e neppure prevede una sorveglianza continua dell'ambiente interessato. Vedi anche Dir. 82/883.

La direttiva, inserita successivamente nella legge 428/90 (suppl. ord. alla G.U. 12 gennaio 1991, n. 10) comunitaria per il 1990 di cui l'art. 68 dispone che l'attuazione debba essere realizzata in conformità alla disciplina generale del settore introdotta dal DPR 217/88 (suppl. ord. alla G.U. 20 giugno 1988, n. 143), viene trasposta con decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133 (suppl. ord. alla G.U. 19 febbraio 1992, n. 41) rettificata ed errata corrige in G.U. 30 luglio 1992, n. 178.

Dir. 86/94/CEE
del Consiglio del 10 marzo 1986

pubblicazione: 25 marzo 1986 (GUCE L 80 del 25 marzo 1986 p. 51).

contenuto: reca seconda modifica alla Dir. 73/404 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sui detergenti.

notifica: 11 marzo 1986.

modifica: modifica la Dir. 73/404 istituendo per alcuni prodotti un sistema di deroghe valido fino al 31 dicembre 1989.

richiamo CGUE:

Alla data prevista dalla Dir. 73/404 (maggio 1975), il legislatore italiano non aveva ancora provveduto ad uniformare il proprio diritto interno alle prescrizioni comunitarie, per cui è stata avviata dalla Commissione una procedura che ha portato l'Italia alla condanna con (sent. 18 marzo 1980, causa 81/79). La sentenza che rappresenta la prima pronuncia diretta della Corte in materia ambientale ha costretto l'Italia a dare, con otto anni di ritardo, esecuzione alla direttiva.

sommario:

La legge 26 aprile 1983, n. 136 (G.U. 3 maggio 1983, n. 119) *biodegradabilità dei detergenti sintetici* definisce in modo sostanziale identico a quello della direttiva i detergenti, ne vieta la produzione, la detenzione, l'immissione in commercio, l'introduzione nel territorio dello Stato e l'uso da parte degli stabilimenti industriali e degli esercizi pubblici quando la biodegradabilità media dei tensioattivi sia inferiore al 90% per ciascuna delle seguenti categorie: anionici, cationici, non ionici e anfotici. Vieta inoltre nella fabbricazione dei detersivi l'utilizzazione di tensioattivi sintetici o di altre sostanze che nelle normali condizioni d'impiego possono arrecare danno alla salute dell'uomo, degli animali e delle piante e più in generale all'equilibrio dell'ambiente.

L'unica discrepanza tra la legge 26 aprile 1983, n. 136 e la direttiva riguarda la possibilità di utilizzare prodotti che hanno minor grado di biodegradabilità negli stabilimenti industriali e negli esercizi pubblici, la vigilanza sull'applicazione della legge è attribuita al sindaco, al Ministero della sanità è attribuito il potere di procedere in ogni momento alle ispezioni, a mezzo di propri tecnici e a prelievi di campioni di detersivo.

Le norme della legge 136/83 sono entrate immediatamente in vigore, il regolamento di esecuzione è stato emanato con DPR 12 gennaio 1984 n. 136, successivamente abrogato e sostituito dal DPR 5 aprile 1989 n. 250 (G.U. del 13 luglio 1989); non è ancora stato emanato il decreto del Ministero della sanità per la disciplina dei metodi di controllo.

L'Italia utilizza i metodi OCSE del 1970 e 1976 raccomandati dalle stesse direttive di recepimento.

recepimento:

La direttiva è stata inserita nella legge 428/90 comunitaria per il 1990 (suppl. ord. alla G.U. 12 gennaio 1991, n. 10) e l'art. 68 della stessa dice che l'attuazione, in materia di biodegradabilità dei tensioattivi contenuti nei detergenti sarà realizzata per la parte concernente la previsione di

metodi e tolleranze nei modi stabiliti dall'art. 4 della legge 26 aprile 1983, n. 136 come sostituito dall'art. 69 della presente legge, per consentire il concerto del Ministero dell'ambiente sull'emanazione dei criteri relativi ai metodi di controllo

Dir. 86/280/CEE
del Consiglio del 12 giugno 1986

pubblicazione: 4 luglio 1986 (GUCE L 181 del 4 luglio 1986 p. 16).

contenuto: concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze che figurano nell'elenco I dell'all. I alla Dir. 76/464.

notifica: 16 giugno 1986.

termini:

per l'attuazione: 1 gennaio 1988;

per l'adeguamento agli standards: 1 gennaio 1988 - 1 gennaio 1991;

per la presentazione da parte della Commissione del primo rapporto comparativo: 16 giugno 1990 e successivamente ogni cinque anni.

modifica: La direttiva è stata modificata dalla Dir. 88/347 (GUCE L 158 del 25 giugno 1988) e dalla 90/415 (GUCE L 219 del 14 agosto 1990) che modifica l'all. II nei valori limite di alcune sostanze pericolose dell'elenco I allegato alla Dir. 76/464.

recepimento:

La direttiva è stata parzialmente attuata con dPR 24 maggio 1988, n. 217 (suppl. ord. alla G.U. 20 giugno 1988, n. 143). Il provvedimento modificava in misura rilevante, limitatamente alle tre sostanze prese in considerazione, gli schemi normativi della *legge Merli*, introducendo una nuova disciplina in materia d'autorizzazione agli scarichi, di valori limite, tipi e modalità d'applicazione e di controllo degli scarichi industriali.

Il decreto d'attuazione prevede la fissazione di valori limite specifici, distinti in funzione della quantità massima di sostanza scaricata per unità di prodotto e della qualità dello scarico per ciascun processo produttivo che tenga anche conto della qualità del corpo idrico recettore; fissa, per il tetracloruro di carbonio, il DDT e i clorofluorocarburi valori limite e metodi di misura, conformi a quelli della direttiva.

La legge 428/90 (suppl. ord. alla G.U. 12 gennaio 1991, n. 10) ha incluso la direttiva nell'elenco di quelle da recepire entro un anno dalla pubblicazione della legge e l'art. 68 dispone che l'attuazione debba essere realizzata in conformità alla disciplina generale del settore introdotta dal dPR 217/88.

Con successivo decreto del Ministero dell'ambiente dovranno essere definite le procedure di sorveglianza e controllo d'applicare agli scarichi. In verità dal 1993 molti sono stati i decreti per la regolamentazione degli scarichi da insediamenti civili e da insediamenti industriali. L'ultima e forse definitiva versione delle modifiche alla *legge Merli* viene dal decreto legge 629/94 con il quale viene sancita solo la responsabilità amministrativa, ma non è stato convertito in legge, vedi Dir. 82/883.

La direttiva è stata poi trasposta con decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133 (suppl. ord. alla G.U. 19 febbraio 1992, n. 41) che ha abrogato il dPR 217/88.

Dir. 88/347/CEE
del Consiglio del 16 giugno 1988

pubblicazione: 25 giugno 1988 (GUCE L 158 del 25 giugno 1988 p. 35).

contenuto: modifica l'allegato II della Dir. 86/280.

notifica: 25 giugno 1988.

termini:

per l'attuazione drin: 1 gennaio 1989;

altre sostanze 1 gennaio 1990;

per il conseguimento degli standard: 1 gennaio 1989, 1 gennaio 1990, 1 gennaio 1994.

modifica: modifica l'all. II della Dir. 86/280 concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato alla Dir. 76/464.

sommario:

Questa direttiva inserisce disposizioni specifiche per *aldrin*, *dieldrin*, *endrin* e *isodrin*, esaclorobenzene, esaclorobutadiene e cloroformio. L'inquinamento proveniente dagli scarichi di HCB e di HCBD e concernente la concentrazione nei sedimenti e/o molluschi e/o crostacei e/o pesci, non deve aumentare direttamente e indirettamente in modo significativo nel tempo *stand-still principle*.

recepimento:

Non è ancora stata recepita nè si può considerarla attuata per il tramite della legge 319/76. Tale legge non prende in considerazione specifica le sostanze sopra elencate, le autorizzazioni non devono essere periodicamente riesaminate, nè devono far riferimento alle migliori tecniche disponibili.

La legge non prevede inoltre specifiche procedure di controllo e una sorveglianza continua dell'ambiente idrico interessato.

La comunitaria per il 1990, legge 428/90 (suppl. ord. alla G.U. 12 gennaio 1991, n. 10) ha inserito questa direttiva per essere recepita entro l'anno dalla pubblicazione della stessa legge e l'art. 68 dispone che l'attuazione debba essere realizzata in conformità alla disciplina generale del settore introdotta dal DPR 217/88.

La direttiva viene successivamente trasposta con decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133 (suppl. ord. alla G.U. 19 febbraio 1992, n. 41) vedi anche Dir. 80/68.